

un'altra lacuna da lui ravvisata nella omissione delle facoltà per modificare il Codice di procedura penale.

Signori, io dirò quali considerazioni mi persuasero a non affrontare ancora questa riforma.

Desidero anch'io, e mi associo al suo voto, perchè si provvegga ad una riforma molto desiderata nel sistema di procedura penale. Egli accennava ad alcuni vizi, i quali non menerebbero per verità ad altre conseguenze se non a rendere più spiccante l'antitesi tra le due Cassazioni di Napoli e di Milano intorno alla giurisprudenza in fatto di nullità nelle materie penali. Ma io credo che vi sono ben altri vizi a rilevare nel sistema del procedimento penale, e, a cagion d'esempio, ove in queste indagini si volesse scendere, sarebbe propriamente desiderevole che si ristabilisse efficacemente il sistema delle Camere di consiglio, facendo cessare o scomparire dal Codice un sistema che certo non ha fatto la miglior prova, quello cioè di conferire poteri così esorbitanti al giudice istruttore.

Io non entrerei in una discussione più larga delle riforme da introdurre nel procedimento penale, ma alle osservazioni dell'onorevole Tecchio mi basterà di rispondere che la riforma del Codice di procedura penale ho creduto di non comprenderla nella serie delle altre facoltà richieste, appunto perchè non mi pareva fosse il momento opportuno di pensarvi per difetto di quegli studi lunghi e severi, senza i quali noi rischieremmo di fare una seconda edizione di un cattivo Codice.

Parmi con queste osservazioni di aver data congrua risposta alle obiezioni che moveva al nostro sistema l'onorevole deputato Tecchio. E qui chiuderò il mio dire riconfermando recisamente e nettamente la dichiarazione che altra volta ho fatta e che ora ripeto, cioè che io non potrei ad alcun patto accettare la responsabilità di facoltà sconfinata le quali potessero per avventura offendere le prerogative del Parlamento ed addossare a me una responsabilità, la quale mi peserebbe addosso come un onere incomportabile.

In conseguenza prego la Camera di respingere l'emendamento Tecchio.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lo noterò.

TECCHIO. Una sola dichiarazione per ritirarlo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TECCHIO. Dacchè il ministro non vuol accettare il mio emendamento, ritenendo io come *invito beneficium non datur*, sono costretto a ritirarlo. *(Si ride)*

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

ANGIOLETTI, ministro per la marineria. Domando la parola per una comunicazione.

Ho l'onore di annunziare alla Camera un decreto reale per il quale viene ritirata una proposta di legge che già fu presentata il 22 giugno 1864 dal mio predecessore, generale Cugia, relativa alla cessione a società privata del cantiere di San Bartolomeo alla Spezia.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro del ritiro di questo progetto di legge.

(Si riprende la discussione.)

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha la parola.

MANCINI. Iscritto per parlare sull'articolo 1°, non oserò certamente di rientrare nella discussione generale, mi limiterò piuttosto a ragionare dei due emendamenti che sull'articolo stesso io propongo, sì che dalla Camera non possa essermi indirizzato il rimprovero, di contraddire per modo indiretto alla sua deliberazione di chiudere quella discussione. Tanto più volentieri non trasgredirò tali confini, inquantochè l'onorevole ministro guardasigilli testè dichiarava che più opportunamente potrà indagarsi, se ed in qual grado si riscontrino imperfezioni nei Codici e nelle leggi enunciate nell'articolo di questo disegno di legge, in occasione dell'esame del 2° articolo, quando dovrà la Camera deliberare intorno alla misura delle facoltà ulteriori necessarie a concedersi al Governo del Re, acciò possano dalle leggi e dai Codici medesimi venire eliminati quei più manifesti vizi, che li renderebbero meno accetti e meno appropriati alla generale utilità del paese, e ad un tempo meno coerenti al sistema ed ai principii direttivi di ciascuna delle materie per essi regolate.

Laonde io mi riserverò di sottoporre al vostro giudizio, o signori, alcune osservazioni di questa natura nello svolgimento dell'altro emendamento mio, che appunto riguarderà l'articolo 2.

D'altronde, per quanto concerne le particolari leggi enumerate nell'articolo 1°, avendo la Commissione domandato alla Camera che le sia riservato di presentarle nella seduta di domani il risultato definitivo di alcuni ultimi suoi studi per introdurre alcune modificazioni, anche una tale dichiarazione fatta a nome dell'intera Commissione, a cui io appartengo, mi impone il debito di non preoccuparne con la mia individuale opinione, la deliberazione collettiva.

I due emendamenti che da me si propongono, e che potranno ritenersi svolti colle considerazioni che impendo a sottomettere alla Camera, sono l'uno di semplice forma, e quasi direi di cautela; l'altro di sostanza, dappoichè ha lo scopo di aggiungere al testo dell'articolo 1°, tra i Codici da pubblicarsi e mettersi in vigore in tutta l'Italia, anche il *Codice di commercio*.

Con l'emendamento di forma e di cautela vi chieggo unicamente di aggiungere nel principio dell'articolo, dopo le parole *il Governo del Re è autorizzato di pubblicare* quella serie di Codici e di leggi che indi segue, questa frase: *salve le disposizioni dell'articolo seguente*. Con ciò da un lato si eviterà il dubbio se, dopo essersi votato nell'articolo 1° dovere il Governo pubblicare precisamente il testo di quel tal Codice che veggasi indicato nell'articolo stesso, possa da alcuno elevarsi una questione pregiudiziale, e sostenersi che un tal voto precedente della Camera sia di ostacolo a porre in deliberazione l'articolo 2° allo scopo di accordare autorità al Governo di apportare ulteriori modificazioni nel testo, di già approvato, dei medesimi Codici e leggi prima della loro pubblicazione.

D'altra parte sono sicuro di conciliare, mercè la mia